

# NUOVA IMU 2020

## ISTRUZIONI PER L'USO

fonte CONFEDILIZIA

<b>Base imponibile</b>	<p>Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per: <b>160</b> per abitazioni, magazzini, autorimesse; <b>140</b> per laboratori e locali senza fine di lucro; <b>80</b> per uffici, banche, assicurazioni; <b>65</b> per opifici, alberghi; <b>55</b> per negozi e botteghe</p> <p>La base imponibile è ridotta del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fabbricati di interesse storico o artistico</li><li>• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</li></ul>
<b>Aliquote</b>	<p>Aliquota di base del <b>8,6 per mille</b>, che i Comuni possono</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aumentare fino al <b>10,6 per mille</b></li><li>• diminuire sino all'<b>azzeramento</b></li></ul> <p><b>Abitazione principale</b> e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9) Aliquota di base del <b>5 per mille</b>, che i Comuni possono</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aumentare fino al <b>6 per mille</b></li><li>• diminuire fino all'<b>azzeramento</b></li></ul> <p>Detrazione di <b>200 euro</b>, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p><b>Immobili locati</b> Viene confermata la riduzione al 75% per i seguenti contratti della l. n. 431/98:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;</li><li>b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;</li><li>c) contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.</li></ol>
<b>Quando si paga</b>	<p>A regime, il versamento della nuova Imu si effettua in due rate che scadono la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019; il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che forma parte integrante delle delibere comunali, che dovranno rispettare i 2 seguenti requisiti: 1. siano state adottate entro il 30 giugno; 2. siano state pubblicate sul sito delle Finanze (<a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a>) entro il 28 ottobre.</p>
<b>Come si paga</b>	<p>Il versamento può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: Modello F24; specifico bollettino postale; piattaforma PagoPA.</p>
<b>Maggiorazione nuova IMU</b>	<p>Il limite del 10,6 per mille può, con espressa delibera del consiglio comunale, essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all'11,4 per mille) da quei Comuni che avevano già previsto la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677, art. 1, l. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Tali Comuni, per gli anni successivi al 2020, possono solo ridurre la maggiorazione anzidetta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.</p>